


Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Ufficio Fiscalità generale

Bologna, 29/11/2006



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO ED
AGRICOLTURA
VIA VERDI, 2
43100 PARMA (PR)

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO e AGRICOLTURA di PARMA

- 1 DIC. 2006

N. 0015910

Cat. 22 Cl. 1 S.Cl.

Prof. n. 909-52464/2006

OGGETTO: *Interpello 909-442/2006-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLT. DI PR
Codice Fiscale 80008090344 Partita IVA 00757550348
Istanza presentata il 15/09/2006

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 19 della L n. 74 del 1987, è stato esposto il seguente

QUESITO

La Camera di Commercio di Parma chiede se l'esenzione "da ogni altra tassa" prevista dall'articolo 19, L. 74 del 6 marzo 1987, si estenda anche all'iscrizione al registro imprese di atti relativi a variazioni nelle quote di srl conseguenti al procedimento di scioglimento del matrimonio.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Non prospetta soluzioni.

Agenzia delle Entrate - Ufficio Fiscalità generale - Via Marco Polo n.60 - CAIP 40131 Bologna
Tel. 051/6358111 - Fax 051/6358318 - e-mail:

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 19, comma unico, L. 6 marzo 1987, n. 74, dispone che "tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione degli assegni" "sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

E' oramai unanimemente riconosciuto che il termine "tassa" utilizzato dal legislatore debba essere inteso in senso atecnico, come sinonimo di tributo.

A tale termine è sicuramente riconducibile qualsiasi tipo d'imposizione, comunque denominata.

Ciò non implica, tuttavia, che l'esenzione di specie possa essere applicata indiscriminatamente a qualsiasi atto che abbia la sua occasione nel procedimento di separazione o divorzio, bensì solo a quelli "relativi" a tali procedimenti, vale a dire privi di causa autonoma ed aventi la propria ragion d'essere nella sistemazione patrimoniale conseguente alla separazione o al divorzio.

Il trattamento di favore, in sostanza, è applicabile anche agli atti posti in essere in esecuzione degli accordi assunti in sede di separazione, semprechè tali accordi siano formalizzati nel provvedimento di separazione e ad esso connessi.

Deve trattarsi, tuttavia, di atti che danno forma agli obblighi patrimoniali tipici scaturenti dalla separazione o dal divorzio.

Alla luce di tali premesse, e venendo al caso di specie, sarà esente da qualsiasi tributo l'atto di variazione delle quote societarie, perché direttamente attuativo del provvedimento giurisdizionale di scioglimento del matrimonio.

Non così il successivo atto d'iscrizione al Registro delle Imprese.

Tale iscrizione, infatti, assolve l'esigenza di rendere conoscibile l'esercizio dell'attività imprenditoriale con la diffusione di fatti ed atti posti in essere dagli operatori economici.




Comunemente, non ha efficacia costitutiva, bensì dichiarativa, vale a dire costituisce requisito d'efficacia esterna dell'atto per cui è richiesta.

I terzi, pertanto, non potranno invocare l'ignoranza dei fatti ed atti iscritti (efficacia positiva dell'iscrizione), così come, fintantochè l'iscrizione non è compiuta, il fatto o l'atto, giuridicamente operativo tra le parti, non produce effetti nei confronti dei terzi (efficacia negativa dell'iscrizione).

Con particolare riguardo alla cessione di quote oggetto di quesito, essa genera dall'atto esecutivo del provvedimento giudiziale ed in tale sede si producono definitivamente, tra le parti, gli effetti giuridici patrimoniali connessi alla separazione o al divorzio.

In definitiva, l'iscrizione al Registro delle Imprese dell'atto di variazione delle quote di srl, conseguente ad un procedimento di scioglimento del matrimonio, non può essere considerato atto "relativo" allo stesso procedimento, nei termini sopra esposti.

Pertanto, non è ad esso applicabile l'esenzione di cui all'articolo 19, L. 74 del 6 marzo 1987.



IL DIRETTORE REGIONALE

Villiam Rossi